



Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza  
Ufficio I Pensioni

Roma, 07 giugno 2011

## NOTA OPERATIVA N. 22

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

**OGGETTO: Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente.**

Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in merito all'applicazione della disposizione richiamata in oggetto con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente operante nelle fattispecie in esame.

Con la presente nota, acquisito il parere conforme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. n. 57675 del 10 maggio 2011) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 0009736 del 30 maggio 2011) si forniscono le indicazioni operative per l'uniforme applicazione della norma citata.

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15-  
nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che *"Il limite massimo di età per il collocamento a*

*riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ..."* e, al comma 3, specifica che dette disposizioni "si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010".

In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:

1. al compimento del 65° anno di età;
2. al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

Il canale di età pensionabile individuato al punto 2 è stabilito ad istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della disposizione in oggetto.

L'esercizio della facoltà in esame e la conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta data, determina necessariamente il venire meno dell'individuazione del titolo "limiti di età" per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del 65° anno di età, in quanto la nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età.

Ciò ha immediati riflessi sul regime di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente applicabile al personale in esame.

In particolare, considerato che la prima cessazione dal servizio deve considerarsi avvenuta per motivi diversi da limiti di età, per le motivazioni sopra esplicitate, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del DPR n. 1092/1973 che sanciscono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto (conclusosi per motivi diversi dai limiti di età) e trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa.

Analogamente, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva non consente l'equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di età; tale equiparazione, sempre nei casi di scelta per il secondo canale di età pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le sedi dell'Istituto sono tenute a verificare il regime di cumulo applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio in applicazione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010 e ad operare secondo le indicazioni specificate nella presente nota avendo altresì cura di renderne noto il contenuto anche alle amministrazioni iscritte che hanno personale interessato dalla normativa richiamata.

  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Giorgio Fiorino